

# Assicurazione combinata per l'economia domestica privata

Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2015

# Informazione sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

---

Gentile cliente,

le informazioni sul prodotto le consentiranno di avere dimistichezza con la sua documentazione contrattuale.

Per stabilire l'estensione dei reciproci diritti e doveri fanno fede esclusivamente il suo contratto d'assicurazione e le Condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è sottomesso alla legge Svizzera, in particolare alla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata la legge rispettiva. In questi casi, in complemento alle CC vigono le «Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».

---

---

## La vostra sicurezza ci sta a cuore. Per esempio

- una copertura assicurativa senza lacune su tutti i rischi importanti
- moduli di base eleggibili individualmente
- moduli supplementari fatti su misura

Altri consigli di sicurezza vedi [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

---

### 1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA, in seguito denominata la Basilese. La sede centrale di quest'ultima si trova in Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In internet ci troverà all'indirizzo:  
[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

### 2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito le forniremo informazioni sulla copertura assicurativa a sua disposizione. Si tratta di una sintesi che la aiuterà ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni la troverà nelle CC. La copertura assicurativa da lei stabilita e i dati individuali si trovano nel sua proposta d'assicurazione.

I seguenti moduli di base possono essere stipulati individualmente o in combinazione e, secondo le esigenze, possono essere integrati con appositi moduli supplementari:

→ **Mobilia domestica** (Incendio/Danni della natura B1, Furto B2, Acque B3):  
È possibile assicurare la mobilia domestica (per es. mobili, effetti personali, ecc.) contro i danni derivanti da incendio/danni della natura (con esclusione, tra l'altro, del terremoto), furto, rapina e acqua.

È possibile ampliare la suddetta copertura assicurativa con l'aggiunta di moduli supplementari, ad esempio assicurando i gioielli (S1) e i vostri valori pecuniari (S2), vetrate dello stabile e della mobilia contro danni di rottura (S4) e le spese di sgombero e d'evacuazione della mobilia danneggiata (S3). Inoltre con la copertura casco mobilia domestica (S17) è possibile assicurare parte della propria mobilia domestica contro danneggiamento improvviso e incidentale, perdita e smarrimento. Approfittate pure del

→ **Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni (S15):**

Sono assicurati

> Colpa grave

La Basilese rinuncia, in caso di colpa grave, a un ricorso previsto dalla legge in caso di una negligenza grave di un evento assicurato commesso, rispettivamente rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni.

> Viaggio di ritorno in caso di sinistro

Spese per il viaggio di ritorno, in caso di un danno grave alla proprietà causato da un incendio/danni della natura, furto o danni d'acqua.

> Spese per il sostegno psicologico, dopo un sinistro incendio, danni della natura, furto con scasso o rapina.

> Spese per un corso di autodifesa dopo un sinistro rapina.

> Spese per la pulizia dei locali e degli oggetti dopo un sinistro furto con scasso o rapina.

> Spese per il trasloco dopo un sinistro furto con scasso o rapina.

> Spese per l'installazione di misure di sicurezza meccaniche e/o elettriche dopo un sinistro furto con scasso o rapina.

→ **Responsabilità civile privata (B4):**

È coperta la responsabilità civile per i danni causati ad altre persone (per es. lesioni corporali e danni a cose). La Basilese si fa inoltre carico dei costi necessari per la difesa da rivendicazioni non motivate e per la rappresentanza degli assicurati.

È possibile estendere questa copertura assicurativa anche alla responsabilità civile per danni procurati a veicoli a motore di terzi (S5) utilizzati occasionalmente, alla responsabilità civile per proprietari di case adibite ad uso abitativo privato (massimo 3 appartamenti; S6), per danni recati a cavalli (S7) presi in locazione o in prestito, nonché per danni subentrati durante l'esercizio della caccia (S8).

→ **Protezione giuridica privata (B5):**

L'assicurazione copre le spese legali e processuali per i più svariati casi giuridici, tra l'altro la rivendicazione di crediti o il rifiuto di diritti derivanti da contratti.

L'assicurazione di protezione giuridica stabile (S9) consente di assicurare anche i costi per la salvaguardia dei propri interessi in qualità di proprietari di case adibite ad uso abitativo privato (massimo 3 appartamenti).

→ **Assicurazione protezione giuridica circolazione (B6):**

L'assicurazione copre le spese legali e processuali per i più svariati casi giuridici, tra l'altro le pretese di risarcimento del danno in relazione ad un incidente della circolazione.

I seguenti moduli supplementari possono essere stipulati con qualsiasi modulo di base:

→ **Card Protection Service (S11):**

In caso, per esempio, di smarrimento di carte di credito o carte clienti, su sua richiesta la Basilese bloccherà le carte e pagherà le spese di sospensione e sostituzione. In caso di perdita del telefono cellulare ci occuperemo della sospensione della sua carta SIM.


→ **Assicurazione viaggi:**

> **Spese di annullamento (S14.1)**

Se non può effettuare un viaggio o in caso di ritardo nella partenza – per esempio a causa di un incidente o del subentrare di una grave malattia – ci facciamo carico delle spese di annullamento o delle spese dovute al ritardo nella partenza, come pure delle spese per la parte del viaggio di cui non si è potuto godere.

> **Medi Service SOS (S14.2)**

Se è costretto ad interrompere un viaggio anzitempo, organizziamo e paghiamo per lei, tra l'altro, il trasporto in un ospedale in grado di fornire cure adeguate, l'assistenza ai figli minorenni partecipanti al viaggio, un viaggio di visita alla persona assicurata ricoverata all'ospedale da parte dei familiari e il viaggio di ritorno al domicilio. Inoltre le rimborsiamo le spese per le prestazioni di viaggio di cui non ha usufruito.



→ **Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero (S16):**

La copertura assicurativa comprende

- > Home Assistance  
Mediazione e assunzione dei costi per gli specialisti in situazioni di emergenza.
- > Servizio grandi sinistri  
Organizzazione e coordinamento dei lavori necessari ed erogazione di un'indennità forfettaria in caso di grande sinistro.
- > Protezione pagamenti  
Assunzione del danno patrimoniale derivante da uso illecito di carte di credito o bancarie oppure da un accesso non autorizzato al credito da parte di terzi.
- > Uso illecito di telefoni cellulari  
Assunzione del danno patrimoniale a causa di uso illecito di schede SIM.

**3. Validità temporale e territoriale**

La sua assicurazione vale per i danni che si verificano o vengono causati durante la validità del contratto.

L'area di validità geografica della sua assicurazione dipende dai moduli ed è indicata nelle CC e nel suo contratto assicurativo.

**4. Inizio della copertura assicurativa**

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto assicurativo.

**5. Durata della copertura assicurativa**

Se l'assicurazione viene stipulata per un anno o per una durata superiore, alla scadenza della durata contrattuale concordata il contratto d'assicurazione viene prorogato automaticamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contrattuale con un preavviso di 3 mesi.

**6. Premi e franchigie**

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. A determinate condizioni e dietro versamento di un supplemento di premio, è possibile concordare il pagamento semestrale.

Al raggiungimento dei 60 anni di età il premio per la responsabilità civile può essere scontato a partire dal momento della comunicazione.

Se il contratto d'assicurazione scade prima che termini l'anno assicurativo, la Basilese le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto

- se il contratto d'assicurazione viene disdetto entro 12 mesi dalla conclusione a seguito di un sinistro
- se il contratto d'assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

## 7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

In caso di mancato pagamento del premio dopo una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclaims legalmente il premio dovuto (esecuzione).

## 8. Altre incombenze a suo carico

Deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale) e notificarci durante la durata del suo contratto d'assicurazione il subentrare di modifiche rilevanti per la valutazione del rischio riguardanti gli elementi indicati sulla sua proposta assicurativa (aggravamento del rischio).

Per evitare un'eventuale sottoassicurazione con la conseguente riduzione delle prestazioni, consigliamo di calcolare il giusto valore d'assicurazione per l'assicurazione mobilia domestica utilizzando il foglio d'inventario della Basilese.

In caso di sinistro, si rivolga immediatamente al Servizio clientela della Basilese, che potrà contattare 24 ore su 24 al seguente numero: 00800 24 800 800 (fax +41 58 285 90 73), oppure +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione, se chiama dall'estero.

L'annuncio del sinistro può essere effettuato anche su Internet ([www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)) oppure tramite e-mail ([servizioclientela@baloise.ch](mailto:servizioclientela@baloise.ch)).

In caso di furto avverta per favore subito la polizia. In caso di smarrimento o danno ai bagagli, è necessario richiedere alla società di trasporto o all'agenzia viaggi un'attestazione sulla causa e l'entità del danno.

Per le procedure di protezione giuridica si dovrà prima informare telefonicamente la Basilese, affinché possano essere prese al più presto le misure necessarie. La liquidazione del sinistro è di competenza dei servizi giuridici della Assista Protezione giuridica SA, Ch. de Blandonnet 4, 1214 Vernier/GE.

Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Per l'ammontare del danno spetta a lei l'onere della prova (ricevute, giustificativi).

Il danno viene accertato dalle parti stesse, da un perito comune o tramite procedura peritale.

In caso di violazione degli obblighi menzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Qualora la violazione colposa degli obblighi sia determinante ai fini del verificarsi del danno o della sua estensione, la Basilese potrà ridurre o addirittura negare una prestazione.

## 9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

## 10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta oppure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese	<b>Assicuratore:</b> al più tardi al momento del pagamento	<b>30 giorni dopo</b> la ricezione della disdetta da parte del contraente
		<b>Contraente:</b> al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	<b>14 giorni dopo</b> la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
Contraente	Aumento di premio e della franchigia, p. es. in seguito a modifiche tariffarie (fanno eccezione gli adeguamenti automatici della somma assicurativa nella mobilia domestica)	Prima della fine dell'anno assicurativo in corso	Fine dell'anno assicurativo in corso
	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Aumento rilevante del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica riguardante l'aumento del rischio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta dev'essere inoltrata in forma scritta.

Motivi dell'espiazione	Momento dell'espiazione
Trasferimento all'estero	Scadenza dell'anno assicurativo o subito su richiesta
Fallimento del contraente	Apertura del fallimento

## 11. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall'elaborazione elettronica dei dati. Per quanto concerne i suoi dati, ci riferiamo alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

**Clausola per la concessione d'autorizzazione:** In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola per la concessione d'autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

**Elaborazione dei dati:** Per elaborazione si intende qualsiasi tipo di utilizzo dei dati personali (indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati), tra cui la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. Vengono elaborati i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati forniti nella sua proposta d'assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se necessario, vengono chieste informazioni a terzi (p. es. assicuratore precedente). Infine i suoi dati possono essere elaborati anche nell'ambito di iniziative di ottimizzazione dei prodotti o per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione le viene fatto notare che ha la possibilità di comunicare per iscritto il desiderio di non essere proposto per tali scopi.

**Scambio dei dati:** Nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese fa ricorso alla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

**Intermediari:** Possono ricevere da noi i dati necessari alla gestione e alla consulenza. Gli intermediari sono obbligati dalla legge e per contratto ad osservare l'obbligo di riservatezza e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

**Diritto di informazione e di rettifica:** A norma della LPD, lei ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se si stanno elaborando dati che la riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.

## 12. Reclami

In caso di reclamo si rivolga per favore ai seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA  
Gestione delle reclamazioni  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800  
E-mail: [reclamazioni@baloise.ch](mailto:reclamazioni@baloise.ch)

# Condizioni contrattuali

## Mobilia domestica (B1 – B3)

### Moduli di base

#### Protezione d'assicurazione

##### ED1

La mobilia domestica, vale a dire tutti i beni mobili per l'uso privato, compresi

- beni affidati, presi in leasing e affittati
- costruzioni mobili  
*p. es. capanno da giardino*
- effetti di ospiti
- animali domestici
- vestiti e utensili da lavoro privati di persone che lavorano in modo non indipendente

Base d'indennizzo = valore a nuovo

Base d'indennizzo per cose che non vengono più utilizzati = valore attuale

#### Base di calcolo dell'indennità

##### Valore a nuovo

Nuovi acquisti o sostituzione d'oggetti, d'un valore identico al momento del sinistro, deduzione fatta del valore dei resti delle cose danneggiate. Nuovi acquisti o sostituzione di un animale domestico della stessa natura al momento del sinistro

Un valore affettivo non può essere preso in considerazione

##### Valore attuale

Valore a nuovo con deduzione fatta del deprezzamento dovuto all'uso o ad altra causa. I resti esistenti vengono calcolati al valore attuale

Un valore affettivo non può essere preso in considerazione

#### Mobilia danneggiata/Animali domestici infortunati

Le spese di riparazione risp. le spese di cura fino a concorrenza del valore di un nuovo acquisto; in caso d'assicurazione valore attuale, massimo il valore attuale

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

##### ED10

Oggetti designati individualmente e animali domestici per i quali esiste un'assicurazione particolare nonché cose che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale d'assicurazione

##### ED11

Gioielli, orologi da polso/tasca

##### ED12

Valori pecuniari

##### ED13

Cose che non sono considerate come mobilia domestica quali

- veicoli a motore compresi rimorchi
- accessori per veicoli a motore che non sono fissati al veicolo, purché esista un'assicurazione casco  
*p. es. pneumatico, porta-sci, ecc.*
- rimorchi abitabili (roulottes), abitazioni mobili

- natanti per i quali è prescritta un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria
- aerei che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione

**ED14**

La ricostituzione di immagini, di suoni o di dati, così come programmi (software) su supporti dati di ogni genere

## Gioielli, orologi da polso/tasca (S1)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

In complemento ai moduli di base mobilia domestica (B1–B3) è assicurato

**G1**

Gioielli, orologi da polso/tasca

Base d'indennizzo = valore a nuovo

#### Base di calcolo dell'indennità

##### Valore a nuovo

Nuovi acquisti o sostituzione di oggetti, di un valore identico al momento del sinistro, deduzione fatta del valore dei resti dei gioielli, orologi da polso/tasca danneggiati

Un valore affettivo non può essere preso in considerazione

##### Gioielli, orologi da polso/tasca danneggiati

Le spese di riparazione fino a concorrenza del valore di un nuovo acquisto

## Valori pecuniari (S2)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

In complemento ai moduli di base mobilia domestica (B1, B2) è assicurato

**VP1**

- denaro in contante
- carte valori, libretti di risparmio ed assegni viaggi
- monete e medaglie
- metalli preziosi (quali scorte in lingotti o merci)
- pietre preziose e perle, non montate
- biglietti non nominativi, abbonamenti e buoni

Base d'indennizzo = spese effettive

## Spese (S3)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

**SP1**

##### Spese di sgombero e d'evacuazione

Le spese di sgombero dei resti di cose assicurate e il loro trasporto fino al luogo appropriato più vicino così come le spese di deposito, d'evacuazione e d'eliminazione

Base d'indennizzo = spese effettive

**SP2**

##### Spese domestiche supplementari

Le spese che risultano dall'inutilizzo dei locali danneggiati, nonché la perdita di reddito locativo per sublocazione

Base d'indennizzo = spese supplementari dedotte le spese risparmiate

**SP3**

##### Spese di sostituzione delle serrature

Le spese per il cambiamento o la sostituzione di chiavi, carte magnetiche e simili, o delle serrature ai luoghi d'assicurazione designati nel contratto e delle cassette bancarie prese in affitto

Base d'indennizzo = spese effettive

**SP4**

##### Misure provvisorie

Le spese per vetrate, porte e serrature provvisorie

Base d'indennizzo = spese effettive

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

**SP10**

Spese d'evacuazione dell'aria, dell'acqua, della terra (compresa la fauna e la flora) anche quando questi elementi si trovano mischiati a degli oggetti assicurati o ricoperti da questi ultimi

## Incendio/Danni della natura (B1)

### Modulo di base

#### Protezione d'assicurazione

**IE1**

##### Incendio

- incendio
- fumo
- fulmine
- esplosioni
- implosioni
- meteoriti e altri corpi celesti
- danni da abbruciacchiature e da fuoco utilitario
- caduta o atterraggio d'emergenza di aerei o veicoli spaziali o parti di essi

- deterioramento di merci congelate, in seguito a guasto tecnico del sistema di congelamento o per interruzione della distribuzione pubblica della corrente

**IE2****Danni della natura**

- piene
- inondazioni
- uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate)
- grandine
- valanghe
- pressione della neve
- frane
- caduta di sassi
- scoscendimenti

**IE3****Incendio/Danni della natura**

- danni furto, acque e rottura vetri, conseguenti da danni incendio o eventi naturali

**Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per****IE10****Incendio**

- effetto progressivo del fumo
- danni a macchine, apparecchi, condotte elettriche sotto tensione causati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, da sovratensioni o da riscaldamento dovuto ad un sovraccarico  
*p. es. corto circuito*
- danni alle installazioni di protezione elettriche risultanti dal normale funzionamento  
*p. es. danneggiamento del fusibile*

**IE11****Danni della natura**

- cedimento di terreno
- cattivo terreno da costruzione
- costruzione difettosa dello stabile
- deficiente manutenzione dello stabile
- omissione di misure protettive
- movimenti artificiali del terreno
- neve che scivola dai tetti
- acqua dal sottosuolo
- piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti
- rigurgito d'acqua dalla canalizzazione, indipendentemente dalla causa
- danni d'esercizio con i quali, secondo l'esperienza, si deve contare
- danni da vibrazioni provenienti dal franamento di cavità create artificialmente
- danni causati dalla pressione della neve che concernono soltanto tegole o altri
- danni causati da uragani o dall'acqua a natanti trovantisi sull'acqua

**IE12****Incendio/Danni della natura**

- spese per le prestazioni fornite dai pompieri pubblici, la polizia, o tutti gli organi tenuti a prestare soccorso

**Furto (B2)****Modulo di base****Protezione d'assicurazione****F1****Furto con scasso**

Furto con azione di violenza

- introducendosi in uno stabile o in uno dei suoi locali
- danneggiando un mobile all'interno di uno stabile

Assimilato a furto con scasso, è il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se l'autore se n'è appropriato mediante furto con scasso o rapina

**F2****Danneggiamento/vandalismo**

Danneggiamento/vandalismo in caso di furto o tentativo di furto

- alla mobilia
- agli stabili (ai luoghi d'assicurazione)

**F3****Rapina**

- furto commesso con atti o minacce di violenza contro le persone
- furto commesso durante un'incapacità di difesa in seguito ad infortunio, svenimento o decesso

**F4****Furto semplice**

- furto dovuto né a scasso né a rapina
- furto con scasso a veicoli
- con azione furtiva
- borseggio

**F5****Bagagli al di fuori dai luoghi d'assicurazione**

- scomparsa, perdita o danneggiamento di bagagli mentre si trovano in custodia presso una ditta di trasporti o un'agenzia di viaggi o, che vengono danneggiati in seguito ad un incidente con un automobile

**Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per****F10**

Danni in seguito a perdita, smarrimento o ad appropriazione indebita

**F11**

Valori pecuniari in seguito a furto semplice

**F12**

Prelevamento illecito di denaro in contanti o dall'acquisto di merci tramite carte bancarie, postcards, carte di credito e di clienti, indipendentemente dalla causa della loro scomparsa

**F13**

Danni puri da vandalismo, cioè danni alla mobilia e allo stabile che non sono in relazione con un furto o un tentativo di furto

**F14**

Danni causati da incendio o da eventi naturali



## Acque (B3)

### Modulo di base

#### Protezione d'assicurazione

##### A1

Fuoriuscita d'acqua e di liquidi da

- condutture d'acqua che servono soltanto allo stabile assicurato, nella quale si trovano le cose assicurate e da dispositivi e apparecchi che vi sono collegati
- fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua
- impianti o serbatoi per il riscaldamento e per la produzione di calore o installazioni di raffreddamento

##### A2

Acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio che s'infiltra nello stabile

- dai canali di scarico
- attraverso il tetto stesso
- da finestre, porte e lucernari chiusi

##### A3

Rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione e acqua dal sottosuolo all'interno dello stabile

##### A4

Spese per scongelare e riparare le condutture d'acqua e gli apparecchi collegati ad esse danneggiati dal gelo, se questi sono stati installati all'interno dello stabile dal locatario

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

##### A10

Danni causati dall'acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio che s'infiltra nello stabile da aperture nel tetto durante la costruzione, lavori di trasformazione o di altro genere

##### A11

Danni durante il riempimento di cisterne o serbatoi e durante i lavori di revisione ad impianti e cisterne per il riscaldamento così come ad ogni installazione frigorifera e di riscaldamento

##### A12

Danni causati dal rigurgito per i quali il proprietario della canalizzazione è responsabile

##### A13

Danni da gelo causati da installazioni frigorifere

##### A14

Spese relative la soppressione della causa del danno, ad eccezione dei danni da gelo, e quelle per la manutenzione e la prevenzione di danni *p. es. spese di sostituzione per una condotta d'acqua difettosa*

##### A15

Danni causati da incendio o da eventi naturali

## Rottura vetri (S4)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

##### RV1

**Vetrato dello stabile**

- Rottura vetri a
- vetrato dello stabile
  - installazioni sanitarie in vetro, materia plastica, ceramica, porcellana o pietra
  - vetroceramica di cucine elettriche
  - piani di lavoro di cucine in pietra
  - cupole-lucernari
  - vetri di collettori solari
  - rivestimenti murali e facciate in vetro
  - in caso di rottura vetri sono ugualmente assicurati i danni a pitture, a scritte, a rivestimenti sotto forma di fogli e a vetri incisi e smerigliati

Base d'indennizzo = valore a nuovo

##### RV2

**Vetrato della mobilia**

- Rottura vetri a
- vetrato d'oggetti d'arredamento
  - superfici di tavoli in pietra

Base d'indennizzo = valore a nuovo

##### RV3

**Vetrato dello stabile e della mobilia**

- Per vetri dello stabile e della mobilia, sono pure assicurati i materiali simili al vetro come plexiglas e materiali plastici simili qualora vengono utilizzati al posto del vetro
- Danni di rottura vetri consecutivi a disordini interni
- Spese per vetrato provvisorio

#### Base di calcolo dell'indennità

**Valore a nuovo**

Nuovi acquisti o sostituzione di oggetti, di un valore identico al momento del sinistro, deduzione fatta del valore dei resti delle cose danneggiate

Un valore affettivo non può essere preso in considerazione

**Vetri danneggiati dello stabile e della mobilia**

Le spese di riparazione fino a concorrenza del valore di un nuovo acquisto

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

##### RV10

**Vetrato dello stabile e della mobilia**

- Rottura vetri a
- vetri ottici
  - lenti di occhiali
  - vasellame
  - vetri concavi
  - p. es. vasi*



- apparecchi d'illuminazione, lampadine elettriche, tubi fluorescenti e al neon
- piastrelle, pareti e pavimenti rivestiti da piastrelle
- impianti Hi-Fi e home cinema, televisori a schermo piatto, beamer, computer fissi e portatili (compresi tablet, notebook, lettori eBook) e telefoni cellulari

**RV11**

Danneggiamento alla superficie di vasche da bagno e da doccia  
p. es. lo smalto

**RV12**

Danni causati da incendio o da eventi naturali

## Responsabilità civile privata (B4)

### Modulo di base

#### Protezione d'assicurazione

**RCP1**

E' assicurata la responsabilità civile legale, del contraente e delle persone coassicurate in qualità di persona privata, risultante dai rischi della vita quotidiana (ivi compreso l'esercizio accessorio di un'attività professionale o funzione ufficiale), in particolare quale

- locatario e affittuario di cose immobili usate in proprio (danni da locatario)
- proprietario, locatario o affittuario di terreni (p. es. giardino o terreno coltivabile)
- committente dell'opera fino ad un ammontare di costruzione di CHF 100 000
- capo famiglia
- datore di lavoro di personale domestico
- praticante di sport
- detentore di animali
- detentore di modelli aerei fino ad un peso di 30 kg (attestazione d'assicurazione obbligatoria)
- utente di veicoli a motore di terzi, sia per la perdita di bonus dell'assicurazione responsabilità civile di veicoli a motore calcolata fino al grado di premio prima dell'evento, che per i danni che oltrepassano il limite di copertura dell'assicurazione del detentore nonché le pretese che non sono coperte da un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria ancora da concludere. Eccetto la franchigia dell'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore
- utente di biciclette, veicoli a motore ad essi equiparati, come pure ad apparecchi simili a dei veicoli (per es. skateboard, pattini a rotelle)
- utente di ciclomotori nella misura in cui il danno non è o non dovrebbe essere coperto da un'assicurazione responsabilità civile legale
- membro dell'esercito svizzero, della protezione civile svizzera e dei vigili del fuoco
- detentore autorizzato di cose mobili di terzi

**RCP2**

La protezione d'assicurazione è valevole per pretese di terzi a titolo di responsabilità civile legale in caso di

- danni corporali, ossia morte, ferite o altri danni alla salute

- danni materiali, ossia distruzione, danneggiamento o perdita di cose

Sono equiparati ai danni materiali la morte, le ferite od altri danni alla salute di animali, mentre l'indennizzo segue però le basi legali in materia

**RCP3**

La protezione d'assicurazione si estende

- al pagamento delle indennità in caso di pretese fondate
- alla difesa contro le pretese infondate
- alla rappresentazione degli assicurati

**RCP4**

Nel quadro della somma d'assicurazione convenuta, la protezione d'assicurazione si estende ugualmente a

- spese per perizie
- spese per avvocati
- spese giudiziarie
- interessi del danno
- spese simili

**RCP5**

#### Spese per prevenire i danni

Sono inoltre assicurate le spese per prevenire i danni in caso di pregiudizio all'ambiente, risultanti da impianti e serbatoi per il riscaldamento, per quanto questo danno è sopraggiunto in modo unico, improvviso ed imprevisto e se gli impianti sono stati sottoposti a manutenzione da uno specialista del ramo in base alle prescrizioni vigenti

**RCP6**

#### Responsabilità su desiderio

Pure senza responsabilità legale stabilita vengono risarciti su desiderio del contraente

- danni causati da figli e persone che vivono in comunione domestica privi della facoltà di discernimento
- danni d'altre persone minorenni che vivono temporaneamente in comunione domestica col contraente
- danni materiali risultanti da un'attività sportiva e ludica
- danni materiali agli effetti dei visitatori
- danni causati a terzi da bambini o animali domestici che gli sono stati affidati temporaneamente

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

**RCP10**

La responsabilità civile di un'impresa, di una professione e di una funzione ufficiale, purchè questa non sia esercitata in maniera extra-professionale, o di un'occupazione inabituale e pericolosa

**RCP11**

#### Proprietario di beni immobili

La responsabilità civile in qualità di proprietario di stabili e case di vacanza o parti di essi, rimorchi abitabili o abitazioni mobili non immatricolate con stazionamento fisso come anche le parti che gli appartengono, impianti ed installazioni

**RCP12**

#### Caccia

La responsabilità civile durante l'attività di caccia, di sorveglianza e di protezione della caccia

RCP13

**Danni patrimoniali**

La responsabilità civile per danni che non risultano né da un danno corporale assicurato né da un danno materiale assicurato

RCP14

La responsabilità civile in relazione con la guida di un veicolo stradale, su rotaia, acquatico o aereo (compreso paracadute, deltaplano, parapendio e ali delta). Questa esclusione non è valida per la responsabilità civile in relazione con l'utilizzazione di

- biciclette, veicoli a motore ad essi equiparati, come pure ad apparecchi simili a dei veicoli
- natanti per i quali, secondo il diritto svizzero, nessuna assicurazione responsabilità civile deve essere conclusa
- modelli aerei fino a 30 kg

RCP15

**Danni propri**

Le pretese degli assicurati come pure quelle delle persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato responsabile. Questo vale ugualmente per le pretese di terzi che derivano da danni corporali a queste persone (per es. perdita di sostegno), all'eccezione tuttavia delle pretese di persone minorenni che vivono temporaneamente in comunione domestica con il contraente

RCP16

La responsabilità civile per danni che sono sopravvenuti progressivamente

*p. es. ingiallimento eccessivo di una parete in seguito agli effetti del fumo*

RCP17

La responsabilità civile per danni che l'assicurato doveva aspettarsi con un grado elevato di probabilità o il cui verificarsi è stato accettato

RCP18

**Crimini e delitti**

La responsabilità civile in relazione con la perpetrazione intenzionale di un crimine o di un delitto

RCP19

La responsabilità civile in relazione con la trasmissione di malattie contagiose o il cui verificarsi è stato accettato

RCP20

**Corse non permesse**

La responsabilità civile in relazione con corse di veicoli a motore e imbarcazioni nautiche che, secondo la legge, non sono permesse dalle autorità o dal detentore

*p. es. guida di un veicolo senza il valido permesso di guida*

RCP21

**Corse e rally**

La responsabilità civile durante corse con veicoli a motore e imbarcazioni nautiche e durante la partecipazione a gare, rally ed allenamenti su circuiti di gare

RCP22

**Danni a cose confidate**

La responsabilità civile per danni alle cose menzionate qui di seguito, le quali sono state prese in consegna da una persona assicurata

- veicoli a motore (compresi i ciclomotori), rimorchi e natanti
- cavalli affittati o in prestito
- aerei che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione nonché i deltaplani e parapendii

- denaro, cartevalori, carte bancarie, postcards, carte di credito e di clienti
- documenti, programmi (software) su supporti dati di ogni genere, piani, manoscritti e disegni tecnici nonché la ricostituzione dei loro dati
- materiale militare, di protezione e di servizio personale
- cose appartenenti al datore di lavoro di un assicurato
- cose che sono oggetto di un contratto d'affitto con diritto d'acquisto o di leasing

RCP23

**Pretese di regresso**

per regressi di terzi

- per pretese di danni in caso d'utilizzazione di veicoli a motore di terzi
- per danni a cose prese in consegna
- per danni causati da persone prive di facoltà di discernimento
- danni d'altre persone minorenni che vivono temporaneamente in comunione domestica col contraente
- danni materiali risultanti da un'attività sportiva e ludica
- danni materiali agli effetti dei visitatori
- danni causati a terzi da bambini o animali domestici che gli sono stati affidati temporaneamente

---

## Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati occasionalmente (S5)

### Modulo supplementare

---

**Protezione d'assicurazione**

In complemento al modulo di base responsabilità civile per privati (B4) sono assicurati

RCV1

I danni a veicoli a motore di terzi fino a 3500 kg di peso totale, rimorchi trainati da veicoli a motore fino a 3500 kg di peso totale ed imbarcazioni nautiche durante l'utilizzo occasionale (non regolare). S'intende occasionale l'utilizzo non superiore a 6 volte negli ultimi 3 mesi

RCV2

**Tragitti da vacanze**

In occasione di viaggi di vacanze è valevole la protezione d'assicurazione durante l'intera durata delle vacanze, indipendentemente dal numero di utilizzi

*p. es. un assicurato parte in vacanza per due settimane con l'auto di un amico*

RCV3

**Assicurazione casco**

Se un'assicurazione casco copre il veicolo di terzi, la Basilese rimborsa la franchigia come anche la perdita del bonus dell'assicurazione casco calcolata fino al grado di premio prima del sinistro

RCV4

Qualora è stata concordata una franchigia nell'assicurazione responsabilità civile per privati, questa è da sopportare per ogni caso

---

### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

#### RCV10

I danni a veicoli di terzi (incl. rimorchi) e natanti  
→ che vengono noleggiati o presi in leasing da una persona assicurata  
→ che sono immatricolati a nome di un garagista o del datore di lavoro di un assicurato

#### RCV11

I rischi esclusi del modulo di base (B4) responsabilità civile privata

---

## Responsabilità civile stabile (S6)

### Modulo supplementare

---

#### Protezione d'assicurazione

In complemento al modulo di base responsabilità civile privata (B4) è assicurata

#### RC1

La responsabilità civile legale quale proprietario di  
→ stabili e case di vacanza che comprendono al massimo 3 appartamenti  
→ abitazioni mobili o rimorchi abitabili (roulottes) non immatricolati con stazionamento fisso  
abitate da lui stesso come anche i terreni che gli appartengono, impianti ed installazioni ad uso privato  
*p. es. capanno da giardino, garage, rimesse per attrezzi, fienili/stalle, aree da gioco, ecc.*

#### RC12

#### Proprietà per piani

Proprietà per piani – a condizione che la comunità di proprietari ha concluso un'assicurazione responsabilità civile d'immobili e che il danno oltrepassi il limite di copertura dell'assicurazione responsabilità civile della comunità dei proprietari  
→ per danni alla proprietà ad uso comune, deduzione fatta della quota di proprietà  
→ per danni di terzi nell'ambito della quota di proprietà

#### RC13

#### Danni in rapporto con un pregiudizio all'ambiente

E' assicurata anche la responsabilità civile per danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all'ambiente, purché questa sia la conseguenza di un evento unico, repentino ed imprevisto, che esiga inoltre misure immediate

E' considerato pregiudizio all'ambiente, la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, nonché ogni stato di cose designato dal legislatore come danno all'ambiente

#### RC14

#### Spese di prevenzione dei danni

Le spese risultanti da misure appropriate destinate ad impedire la sopravvenienza imminente di un danno assicurato, consecutivo ad un evento imprevisto

---

### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

#### RC10

#### Danni all'ambiente

Pretese relative ad un danno all'ambiente propriamente detto (danno ecologico)

#### RC11

Pretese in rapporto con un pregiudizio all'ambiente derivanti  
→ da luoghi contaminati  
*p. es. suolo inquinato*  
→ da installazioni di deposito, di trattamento o d'eliminazioni di rifiuti di ogni genere a meno che non si tratti di un installazione di composto privata  
→ dalla violazione colposa di prescrizioni legali o dettate dalle autorità

#### RC12

I rischi esclusi nel modulo di base responsabilità civile privata (B4)

---

## Danni a cavalli presi in locazione o in prestito (S7)

### Modulo supplementare

---

#### Protezione d'assicurazione

In complemento al modulo di base responsabilità civile privata (B4) è assicurata

#### RC1

La responsabilità civile legale per danni causati accidentalmente a dei cavalli presi in locazione o in prestito (comprese sella e bardatura)

#### RC12

Le prestazioni contrattuali comprendono  
→ pretese per la morte, diminuzione di valore e per l'immobilizzazione temporanea  
→ le spese veterinarie

#### RC13

La morte di un cavallo risp. la disposizione veterinaria per l'eutanasia o la macellazione d'urgenza, è da annunciare in tempo alla Basilese cosicché un'autopsia od una perizia possano essere prese in considerazione

---

### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

#### RC10

Cavalli in pensione, che vengono presi in pensione da un assicurato e per i quali è responsabile

#### RC11

I rischi esclusi nel modulo di base responsabilità civile privata (B4)

## Responsabilità civile caccia (S8)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

In complemento al modulo di base responsabilità civile privata (B4) è assicurata

##### RCC1

la responsabilità civile legale delle persone che sono designate nel contratto d'assicurazione per danni che risultano

- dall'esercizio della caccia
- dalla guardiacaccia e dalla protezione della caccia
- da installazioni, destinate alla caccia ed alla protezione della caccia
- dalla partecipazione di manifestazioni di caccia sportive
- in qualità di proprietario di armi da caccia e tiratore anche fuori dal periodo di caccia

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

##### RCC10

- danni risultanti in occasione di un atto contrario al diritto applicabile in materia di caccia
  - p. es. cacciare senza autorizzazione di caccia valevole*
- danni alla selvaggina e alle culture
  - p. es. calpestare un sentiero protetto dalla natura*
- tutti i danni di responsabilità civile risultanti dalla caccia in Francia

##### RCC11

I rischi esclusi nel modulo di base responsabilità civile privata (B4)

## Protezione giuridica privata (B5)

### Modulo di base

Consulenza e gestione dei casi giuridici assicurati fornite dai servizi giuridici di Assista Protezione giuridica SA

#### Protezione d'assicurazione

##### PGP1

La tutela degli interessi della persona assicurata nella sua qualità di soggetto individuale nei seguenti casi giuridica (enumerazione esaustiva):

#### Validità territoriale, foro e diritto applicabile: mondo

##### PGP2

#### Diritto della responsabilità civile

- Litigi dell'assicurato risultanti dalle sue pretese legali in risarcimento del danno che l'assicurato ha subito al momento di un evento di cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva

- Richieste dell'assicurato derivanti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

##### PGP3

#### Diritto penale e penale-amministrativo

- Difesa dell'assicurato in procedure penali o penali-amministrative dirette contro lui per infrazioni commesse per negligenza. Se l'assicurato viene accusato di una infrazione intenzionale, Assista non fornisce alcuna prestazione prima che, per decisione definitiva e senza messa a carico di spese di giustizia, l'assicurato venga integralmente prosciolto, nel merito, dall'accusa a lui mossa, o venga riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. Il proscioglimento non può dipendere da un indennizzo dell'assicurato nei confronti del denunciante
- Intervento dell'assicurato in qualità di parte civile qualora tale intervento sia necessario per far valere i propri diritti al fine di ottenere un indennizzo a seguito di lesioni corporali

##### PGP4

#### Diritti del viaggiatore

Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (enumerazione esaustiva):

- carta di credito (utilizzata durante un viaggio all'estero)
- trasporto di bagagli e di persone
- viaggio a prezzo forfetario
- ristorazione e alberghi
- locazione temporanea (massimo 3 mesi) di un appartamento o casa di vacanza che l'assicurato utilizza per le proprie necessità

#### Validità territoriale, foro e diritto applicabile: Europa

##### PGP5

#### Diritti del consumatore e diritto dei contratti

Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (enumerazione esaustiva):

- acquisto/vendita (compreso l'acquisto/vendita su internet)
- permuta
- donazione
- locazione
- affitto
- leasing
- prestito
- deposito
- trasporto
- credito al consumo
- carte di credito
- appalto
- abbonamenti
- telecomunicazioni

#### Validità territoriale, foro e diritto applicabile: CH/FL

##### PGP6

#### Diritto delle assicurazioni

Litigi dell'assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti d'assicurazione, casse malati e casse pensioni, private o pubbliche, stabiliti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein

##### PGP7

#### Contratto di lavoro

Litigi dell'assicurato con il suo datore di lavoro derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di funzione.

In questi casi la copertura assicurativa è garantita integralmente fino a concorrenza di un valore litigioso di CHF 100 000. Al di là di

questo valore, la presa a carico viene stabilita proporzionalmente in funzione del rapporto tra la somma di CHF 100 000 e l'importo del valore litigioso. Questo si intende come la somma dei crediti e non delle eventuali pretese parziali. In caso di domanda riconvenzionale i valori litigiosi vanno sommati

**PGP8****Contratto di mandato propriamente detto**

Litigi dell'assicurato con il suo mandatario risultanti da un contratto di mandato propriamente detto

**PGP9****Contratto di locazione**

Litigi dell'assicurato con il locatore dell'appartamento o della casa dove egli abita

**PGP10****Diritto dei pazienti**

Pretese risarcitorie dell'assicurato contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento, compresa la violazione dell'obbligo d'informare.

Per i litigi che derivano da trattamenti d'urgenza è garantita una copertura per tutti i paesi del mondo

**PGP11****Consulenza giuridica**

Nel diritto delle persone, della famiglia (incluso matrimonio, divorzio, unione domestica registrata e concubinato) e delle successioni le prestazioni sono limitate a CHF 500 per evento

**Definizioni****Validità territoriale**

Il luogo dove si è verificato il sinistro

**Foro**

Il luogo del tribunale competente

**Diritto applicabile**

La legislazione applicabile al litigio

**PGP12****Presa a carico delle spese**

→ per il ricorso ad avvocati, mediatori ed esperti incaricati con l'accordo di Assista Protezione giuridica SA

→ derivanti da procedure giudiziarie ed amministrative, compresa l'indennità giudiziaria spettante alla controparte

→ derivanti dalla procedura d'incasso delle indennità accordate all'assicurato, fino all'ottenimento di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo, o alla comminatoria di fallimento. Qualora tale procedura di recupero delle indennità abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista si limitano ad un ammontare massimo di CHF 5000

Al di fuori dell'Europa i costi vengono presi a carico fino ad un massimo di CHF 50 000

**PGP13**

Anticipo per cauzioni penali al fine d'evitare la detenzione preventiva in caso di procedura penale coperta.

Al di fuori dell'Europa i costi e le cauzioni penali vengono a anticipare fino ad un massimo di CHF 50 000

**Non è accordata alcuna copertura assicurativa per****PGP14**

gli ambiti giuridici non menzionati nei PGP 2–11, per esempio il diritto fiscale e altre contribuzioni pubbliche, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto delle società, il diritto pubblico relativo alle costruzioni, alla pianificazione del territorio, i litigi in rapporto con un'associazione

*p. es. litigi con le autorità fiscali*

**PGP15**

i litigi dell'assicurato in qualità

→ di datore di lavoro

→ di sportivo professionista

→ acquirente, proprietario, persona che prende a comodato, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore

→ di proprietario o di comproprietario di un oggetto o bene immobiliare (inclusa la proprietà per piani)

→ di locatore o di sublocatore

*p. es. superamento dei limiti di velocità con l'auto*

**PGP16**

i litigi dell'assicurato in relazione con

→ l'acquisizione/l'alienazione (compravendita, permuta, donazione, ecc.) di oggetti o beni immobiliari

*p. es. litigi in relazione all'acquisto di una casa d'abitazione*

→ il pegno immobiliare

*p. es. litigi in relazione con il tasso di interesse ipotecario*

→ il progetto, la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici e altre opere dell'assicurato per un valore complessivo superiore a CHF 100 000, nel caso in cui per i lavori sia necessaria un'autorizzazione ufficiale

*p. es. litigi in relazione all'ampliamento di una casa d'abitazione*

→ il contratto di multiproprietà

*p. es. litigi in relazione al diritto di utilizzo di un appartamento per le ferie*

→ l'acquisizione/l'alienazione (compravendita, permuta, donazione, ecc.) di cartevalori

*p. es. litigi in relazione all'acquisto di azioni*

→ l'investimento e la gestione di cartevalori o altri beni

*p. es. litigi in relazione con la gestione di un portafoglio azionario*

→ operazioni a termine e affari speculativi

*p. es. controversi in materia di derivati*

→ litigi che sono in relazione con una qualsiasi attività lucrativa indipendente dell'assicurato, per esempio:

> un'attività professionale principale o accessoria in cui l'assicurato assume interamente o parzialmente il rischio dell'imprenditore, senza trovarsi in una posizione di subordinazione

*p. es. litigi tra il titolare di un negozio e la propria clientela*

> una funzione d'amministratore o di socio in una società semplice, commerciale o cooperativa

*p. es. perdita del diritto alla partecipazione in una società*

→ l'incasso di crediti (titoli di credito)

*p. es. procedura di esecuzione di un debito monetario*

→ i crediti che sono stati ceduti all'assicurato

*p. es. ottenimento del pagamento di un credito ceduto*

→ l'uso di supporti informatici e l'hosting di siti internet

*p. es. mancato funzionamento o difetti di funzionamento di software acquistati*

**PGP17**

la difesa da pretese fondate sulla responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato

*p. es. danneggiamento di un apparecchio fotografico d'un collega*

**PGP18**

Costi che vanno sopportati da un terzo o da una assicurazione di responsabilità civile

*p. es. spese legali che deve assumersi una assicurazione di responsabilità civile*

**PGP19**

i litigi tra persone assicurate dallo stesso contratto, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente

*p. es. litigi tra coniugi*

**PGP20**

le controversie subite dall'assicurato mentre questi prende parte attiva a risse e tafferugli

*p. es. litigi derivanti dalla partecipazione ad una rissa davanti ad un bar*

**PGP21**

le controversie dell'assicurato in relazione con la perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali nonché dei loro tentativi

*p. es. furto*

**PGP22**

le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali

*p. es. procedimenti davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*

**PGP23**

i litigi con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso coperto da Assista Protezione giuridica SA, nonché quelli con la stessa Assista Protezione giuridica SA, inclusi i suoi dipendenti

*p. es. litigi con Assista*

**PIP24**

pretese in risarcimento del danno e torto morale, procedure penali e amministrative o altre procedure analoghe, in relazione con le esclusioni di cui sopra

## Protezione giuridica stabile (S9)

### Modulo supplementare

Consulenza e gestione dei casi giuridici assicurati fornite dai servizi giuridici di Assista Protezione giuridica SA

#### Protezione d'assicurazione

In aggiunta del modulo di base (B5) protezione giuridica privata è assicurata

**PGS1**

la salvaguardia degli interessi dell'assicurato quale proprietario di

→ stabili e case di vacanza che comprendono al massimo 3 appartamenti

→ appartamenti in proprietà per piani

→ abitazioni mobili o rimorchi abitabili (roulottes) non immatricolati con stazionamento fisso

abitate da lui stesso come anche i terreni che gli appartengono, impianti ed installazioni ad uso privato

*p. es. capanno da giardino, garage, rimesse per attrezzi, fienili/stalle, aree di gioco, ecc*

nei seguenti casi giuridici (enumerazione esaustiva):

**Validità territoriale, foro e diritto applicabile: CH/FL**

**PGS2**

#### Diritto della responsabilità civile

Litigi dell'assicurato risultanti dalle sue pretese legali in risarcimento del danno all'immobile assicurato (compresi i danni al patrimonio) relative ad un evento di cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva

**PGS3**

#### Diritto delle assicurazioni

Litigi con istituti di assicurazione in relazione al bene immobile

**PGS4**

#### Contratto di locazione

Controversie dell'assicurato in qualità di locatore

**PGS5**

#### Contratto di lavoro e di mandato

Litigi dell'assicurato con le persone assunte o che hanno ricevuto un mandato per la manutenzione, la custodia o l'amministrazione del bene immobile

**PGS6**

#### Contratto d'appalto

Controversie dell'assicurato in relazione a contratti d'appalto e concernenti il bene immobile qualora i lavori non necessitino di alcuna autorizzazione ufficiale.

Nel caso in cui un'autorizzazione ufficiale fosse necessaria, questi litigi sono coperti se il costo totale della costruzione è inferiore a CHF 100 000

**PGS7**

#### Contratto di fornitura di energia

Litigi dell'assicurato derivanti da un contratto di fornitura di energia

**PGS8**

#### Diritto penale e penale-amministrativo

→ Difesa dell'assicurato nella sua qualità di proprietario dell'immobile in procedure penali o penali-amministrative dirette contro di lui per infrazioni commesse per negligenza.

Se l'assicurato viene accusato di una infrazione intenzionale, Assista non fornisce alcuna prestazione prima che, per decisione definitiva e senza carico di spese di giustizia, l'assicurato venga integralmente prosciolto, nel merito, dall'accusa a lui mossa, o venga riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. Il proscioglimento non può dipendere da un indennizzo dell'assicurato nei confronti del denunciante

→ Intervento dell'assicurato in qualità di parte civile per far valere i suoi diritti, qualora un tale intervento sia necessario al fine di far valere le pretese in risarcimento del danno causato all'edificio assicurato

**PGS9**

#### Diritto di vicinato

Litigi dell'assicurato in materia di diritto civile nei confronti dei vicini confinanti in caso di (enumerazione esaustiva)

→ impedimento della vista

→ mantenimento di una distanza minima d'impianto di alberi e di aiuole entro i limiti di proprietà

→ immissioni (rumore, fumo, odori)



**PGS10****Diritto pubblico**

Litigi dell'assicurato con l'ente pubblico in caso di (enumerazione esaustiva)

- opposizione ad un progetto di costruzione inoltrato da uno dei vicini di casa
- espropriazione
- deprezzamento del fondo

**PGS11****Diritto della proprietà e altri diritti reali**

Litigi dell'assicurato che risultano da (enumerazione esaustiva):

- servitù od oneri fondiari iscritti nel registro fondiario
- controversie relative ai confini della proprietà

**PGS12****Diritto della proprietà per piani**

Litigi dell'assicurato con altri proprietari per piani relativi alla ripartizione delle spese condominiali tra i comproprietari

**Definizioni****Validità territoriale**

Il luogo dove si è verificato il sinistro

**Foro**

Il luogo del tribunale competente

**Diritto applicabile**

La legislazione applicabile al litigio

**Non è accordata alcuna copertura assicurativa per****PGS13**

gli ambiti giuridici non menzionati nei PGS 2-12, per esempio il diritto fiscale e altre contribuzioni pubbliche, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto edilizio e la pianificazione del territorio  
*p. es. litigi con l'amministrazione in relazione al piano regolatore*

**PGS14**

i litigi dell'assicurato in relazione con la realizzazione forzata del bene immobile o con le ipoteche legali di artigiani e imprenditori  
*p. es. realizzazione forzata dell'edificio che risulti da un debito nei confronti di un artigiano*

**PGS15**

i litigi tra comproprietari o proprietari per piani e con l'amministratore di una comproprietà o di una proprietà per piani, se questi litigi non sono assicurati espressamente secondo PGS 12

**PGS16**

i rischi esclusi dal modulo di base protezione giuridica privata (B5)

**Protezione giuridica circolazione (B6)****Modulo di base**

Consulenza e gestione dei casi giuridici assicurati fornite dai servizi giuridici di Assista Protezione giuridica SA

**Protezione d'assicurazione****PGC1**

La protezione degli interessi della persona assicurata nella sua qualità di soggetto individuale nei seguenti casi giuridici (enumerazione esaustiva):

**Copertura territoriale, foro competente e diritto applicabile: Europa****PGC2****Diritto della responsabilità civile**

- Pretese basate su responsabilità extracontrattuale (ivi compreso torto morale) in risarcimento del danno relativo ad un incidente della circolazione
- Pretese nei confronti di medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento di lesioni corporali subite a causa di un incidente della circolazione
- Pretese in risarcimento del danno a seguito di un incidente della circolazione che si fondano sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

**PGC3****Diritto penale e amministrativo**

- Procedure penali o amministrative relative ad incidenti stradali o a violazioni della legislazione sulla circolazione stradale.  
Se l'assicurato viene accusato di una infrazione intenzionale, Assista non fornisce alcuna prestazione prima che, per decisione definitiva e senza messa a carico di spese di giustizia, l'assicurato venga integralmente prosciolto, nel merito, dall'accusa a lui mossa, o venga riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. Il proscioglimento non può dipendere da un indennizzo dell'assicurato nei confronti del denunciante
- Intervento dell'assicurato in qualità di parte civile per far valere i suoi diritti, nella misura in cui un tale intervento sia necessario al fine di far valere pretese in risarcimento del danno e torto morale in seguito ad un incidente

**PGC4****Diritto delle assicurazioni**

Litigi dell'assicurato derivanti dalle sue relazioni con compagnie assicurative private o enti assicurativi di diritto pubblico, casse malattia e casse pensioni stabilite in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein relative alle conseguenze di incidenti della circolazione

**PGC5****Diritto amministrativo**

Procedure amministrative relative alla licenza di condurre, alla licenza di circolazione nonché relative all'imposizione fiscale di veicoli immatricolati a nome dell'assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein



**PGC6****Diritto dei contratti legati ai veicoli**

Litigi risultanti da uno dei seguenti contratti, conclusi dall'assicurato

→ compravendita, leasing

→ riparazione/manutenzione

→ concessione in prestito

di veicoli immatricolati a suo nome in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein

Sono incluse le controversie che coinvolgono la persona assicurata derivanti dall'affitto o dalla presa in prestito di un veicolo nonché le controversie contrattuali di privati dovute all'utilizzo di offerte nell'ambito della mobilità condivisa (car sharing, car pooling, ecc.)

**Definizioni****Validità territoriale**

Il luogo dove si è verificato il sinistro

**Foro**

Il luogo del tribunale competente

**Diritto applicabile**

La legislazione applicabile al litigio

**PGC7****Presenza a carico delle spese**

→ per il ricorso ad avvocati, mediatori ed esperti incaricati con l'accordo di Assista Protezione giuridica SA

→ relative alle procedure giudiziarie ed amministrative, compresa l'indennità giudiziaria spettante alla controparte

→ derivanti dalla procedura d'incasso delle indennità accordate all'assicurato, fino all'ottenimento di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo, o alla comminatoria di fallimento. Qualora tale procedura di recupero delle indennità abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista si limitano ad un ammontare massimo di CHF 5000

**PGC8**

Anticipo per cauzioni penali al fine di evitare la detenzione preventiva in caso di procedura penale coperta

**Non è accordata alcuna copertura assicurativa per****PGC9**

i litigi risultanti da contratti conclusi dall'assicurato a scopo commerciale

*p. es. acquisto di un veicolo aziendale*

**PGC10**

la difesa degli interessi dell'assicurato in qualità di conducente di un veicolo se non possedeva, al momento del sinistro, la necessaria licenza di condurre o se questa gli era stata ritirata

*p. es. incidente con un motoveicolo senza la necessaria licenza di condurre*

**PGC11**

la difesa da pretese fondate sulla responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato

*p. es. richiesta del danno subito da un pedone investito*

**PGC12**

Costi che vanno sopportati da un terzo o da una assicurazione di responsabilità civile

*p. es. spese legali che deve assumersi una assicurazione di responsabilità civile*

**PGC13**

recupero di crediti incontestati

*p. es. riconoscimento di debito incontestato*

**PGC14**

le spese procedurali per la condanna penale di prima istanza come

anche in caso di provvedimenti concernenti misure amministrative  
*p. es. spese della procedura amministrativa in relazione con la revoca della licenza di condurre*

**PGC15**

litigi in relazione con la partecipazione attiva a corse, rallies o competizioni simili, così come ai relativi allenamenti con veicoli a motore di ogni tipo

*p. es. litigi derivanti da un incidente durante una gara di motocross*

**PGC16**

litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente

*p. es. litigi tra coniugi*

**PGC17**

le controversie subite dall'assicurato mentre questi prende parte attiva a risse e tafferugli

*p. es. litigi derivanti dalla partecipazione ad una rissa davanti ad una bar*

**PGC18**

le controversie dell'assicurato in relazione con la perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali nonché dei loro tentativi

*p. es. lesioni corporali gravi provocate intenzionalmente*

**PGC19**

litigi in relazione a procedure di sequestro/confisca giudiziaria o amministrativa di veicoli

*p. es. sequestro del veicolo per grave eccesso di velocità*

**PGC20**

le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali

*p. es. procedimenti davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*

**PGC21**

i litigi con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso coperto da Assista Protezione giuridica SA, nonché quelli con la stessa Assista Protezione giuridica SA, inclusi i suoi dipendenti

*p. es. litigio con Assista*

**PGC22**

pretese in risarcimento del danno e torto morale, procedure penali e amministrative o altre procedure comparabili, in relazione con le esclusioni di cui sopra

## Card Protection Service (S11)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

##### CPS1

Registrazione e gestione fiduciaria di documenti segnalati dalle persone assicurate come

- carte bancarie, postcards, carte di credito e carte clienti emesse in Europa (vedi definizione nella parte «Generalità»)
- numeri di passaporti e carte d'identità
- numeri telefonici di portatili di operatori Svizzeri

##### CPS2

Aggiornamento annuale dei dati registrati

##### CPS3

In caso di furto, perdita e smarrimento la Basilese, fornisce, su direttiva della persona assicurata, le seguenti prestazioni:

- trasmissione di avvisi di perdita per la sospensione di
  - > carte bancarie, postcards, carte di credito e carte clienti
  - > carte SIM di telefoni mobili
 agli istituti che ci sono stati annunciati
- organizzazione e messa a disposizione di un anticipo rimborsabile fino a CHF 2000 se, tramite la vostra banca o posta, non viene trovata una soluzione entro 24 ore
- sostegno per la sostituzione di passaporti e carte d'identità

##### CPS4

Assunzione dei costi per

- la sospensione delle carte bancarie, postcards, carte di credito e carte clienti che ci sono state annunciate
- la sostituzione delle carte
- la sostituzione del nuovo passaporto e/o della nuova carta d'identità in caso di furto

##### CPS5

I presupposti per questa prestazione sono

- l'annuncio per la registrazione e l'attualizzazione dei dati necessari e specifici di ogni persona assicurata
- in caso di sinistro, la chiamata immediata della persona assicurata al numero di chiamata 00800 24 800 800, oppure +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione, se chiama dall'estero
- in caso di sostituzione di un nuovo passaporto e/o di una nuova carta d'identità una denuncia deve essere fatta presso la polizia e un rapporto deve essere presentato

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

##### CPS10

danni patrimoniali in seguito alla perdita di carte bancarie, postcards, carte di credito e carte clienti o telefoni portatili

##### CPS11

spese di sostituzione del telefono portatile e delle carte SIM

##### CPS12

danni conseguenti a delle false dichiarazioni o ad informazioni incomplete concernenti le carte bancarie, postcards, carte di credito, carte clienti, passaporti, carte d'identità o numero del telefono portatile

## Assicurazione viaggi – Spese di annullamento (S14.1)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

##### Eventi, prestazioni e costi assicurati prima dell'inizio del viaggio

Gli eventi, le prestazioni e i costi assicurati sono qui di seguito elencati in modo esaustivo e si limitano esclusivamente al periodo che precede l'inizio del viaggio ovvero prima di abbandonare il domicilio

Con viaggio si intende qualsiasi soggiorno che una persona assicurata effettua al di fuori del proprio domicilio, eccezion fatta per gli spostamenti che avvengono nell'ambito di attività eseguite con regolarità o abitualmente

Tra le attività eseguite con regolarità o abitualmente si considerano tra l'altro l'andata e il ritorno tra il domicilio e il posto di lavoro e le attività legate alla vita quotidiana

##### SA1

Il diritto alle prestazioni presuppone l'esistenza di un contratto di viaggio valido e concluso con

- un'impresa di trasporti o di viaggi
- un locatore (incl. ristorazione e alberghi)
- un organizzatore di corsi o seminari (elenco esaustivo)
- organizzatori di eventi, come concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.

#### Costi assicurati

##### SA2

Se il viaggio non può essere intrapreso a causa di un evento assicurato, la Basilese copre

- le spese di annullamento dovute
- spese per corsi e seminari
- le spese per biglietti di spettacoli come ad es. concerti, rappresentazioni teatrali ecc. a partire da CHF 100 per biglietto; gli abbonamenti annui o stagionali vengono rimborsati solo se non possono essere utilizzati prima del primo utilizzo a causa di un evento assicurato e ove non sia possibile un rimborso o un utilizzo posticipato

oppure

##### SA3

Se il viaggio viene intrapreso con ritardo a causa di un evento assicurato, la Basilese copre

- le spese supplementari per il viaggio di andata e
- le spese per la parte del viaggio di cui non si è potuto godere

#### Eventi assicurati

Esiste un diritto alle prestazioni se

##### SA4

la persona assicurata è vittima di uno dei seguenti eventi

- malattia o lesione grave
- improvviso peggioramento di una malattia cronica, già attestata da un medico
- decesso

→ disoccupazione, se questa al momento della prenotazione del viaggio non era nota

**SA5**

una persona molto vicina all'assicurato rimane vittima di uno degli eventi sopracitati, a condizione che si tratti di

→ membri della famiglia, della persona convivente e dei relativi figli e genitori

→ una persona con la quale è stato prenotato il viaggio in comune

→ una persona la cui malattia, che ha causato l'annullamento, rende impossibile il viaggio

**SA6**

i beni collocati nel domicilio della persona assicurata sono gravemente danneggiati in seguito a furto, incendio, acqua o danni della natura (piene, inondazioni, uragani (vento di 75 km/h e più), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti)

**SA7**

in territorio svizzero o in nazioni confinanti, il ritardo o l'indisponibilità provati del mezzo di trasporto pubblico, per il tratto fino all'aeroporto o alla stazione, impediscono il regolare inizio del viaggio

**SA8**

il veicolo registrato sul documento di viaggio non può essere imbarcato a causa di un incidente o di un guasto verificatosi sul tratto che conduce al luogo di carico («treni auto accompagnate» o porto d'imbarco traghetti)

**SA9**

eventi catastrofici (G1) nel luogo di destinazione mettono a rischio la vita della persona assicurata e se le autorità (DFAE) sconsigliano la destinazione

**SA10**

scioperi o danni della natura (piene, inondazione, uragani (vento di 75 km/h e più), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti) rendono impossibile il viaggio

**Limitazioni delle prestazioni****SA11**

Le prestazioni della Basilese si limitano, per ogni evento, alla somma assicurata concordata e indicata nel contratto d'assicurazione

**Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per****SA12**

le eventuali spese supplementari dovute a un ritardo della partenza

**SA13**

le spese di andata previste nel contratto di viaggio, se diventa necessario intraprendere il viaggio con ritardo

**SA14**

le spese insorte dall'annullamento del servizio concordato da parte dell'impresa di trasporti, agenzia viaggi, locatore o organizzatore di corsi, o per seminari e presentazioni a causa di un evento ai sensi di SA9 o SA10, se la società è obbligata per motivi legali ad assumersi il danno

**SA15**

le richieste in seguito agli eventi o alle affezioni, già insorti al momento di inizio del contratto o della prenotazione del viaggio, o in seguito a eventi e affezioni di cui la persona assicurata era già a cono-

scenza. Fa eccezione l'improvviso peggioramento di una malattia cronica, già certificata da un medico

**SA16**

la stipula di contratti di viaggio giuridicamente validi il cui termine per la notifica di un annullamento, per il quale è prevista una penale, è già in decorso al momento della stipula del contratto di assicurazione

**SA17**

i costi dovuti a ritardo o indisponibilità di un mezzo di trasporto privato per il trasferimento all'aeroporto o alla stazione

**SA18**

le spese relative a transazioni finanziarie, visti o vaccinazioni

**SA19**

le spese per prenotazioni effettuate sul posto

## Assicurazione viaggi – Medi Service SOS (S14.2)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

##### Eventi, prestazioni e costi assicurati durante il viaggio

I seguenti eventi, prestazioni e costi assicurati sono elencati in modo esaustivo e si limitano esclusivamente alla durata del viaggio

Con viaggio si intende qualsiasi soggiorno che una persona assicurata effettua al di fuori del proprio domicilio, eccezione fatta per gli spostamenti che avvengono nell'ambito di attività eseguite con regolarità o abitualmente

Tra le attività eseguite con regolarità o abitualmente si considerano tra l'altro l'andata e il ritorno tra il domicilio e il posto di lavoro e le attività legate alla vita quotidiana

Ulteriori prenotazioni effettuate durante il viaggio rientrano anch'esse nel Medi Service SOS

La chiamata della persona assicurata al numero 00800 24 800 800 della Basilese e l'organizzazione da parte di quest'ultima delle prestazioni sono requisiti essenziali per il versamento di un'indennità.

Se dall'estero non fosse possibile chiamare il numero 00800 24 800 800, selezionare il numero +41 58 285 28 28

#### Eventi e prestazioni assicurate

**MS1**

Malattia grave, lesioni gravi, improvviso peggioramento di una malattia cronica, comprovati da un certificato medico

→ trasporto all'ospedale più vicino in grado di fornire le cure adeguate

→ trasporto d'urgenza con assistenza medica in un ospedale nel luogo di domicilio (se necessario dal punto di vista medico)

→ viaggio di rientro (giustificato da referto medico)

→ assistenza ai figli minorenni partecipanti al viaggio

→ anticipazione fino a CHF 10 000 sui costi ospedalieri, da rimborsare alla Basilese entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale

→ viaggio per visita in ospedale se il ricovero dura più di 5 giorni oppure in caso di decesso di una persona assicurata (max. 2 persone vicine, treno: 1ª classe, aereo: Economy Class, spese di soggiorno: hotel di livello medio con colazione)  
Per evento CHF 4000/Europa, CHF 6000/mondo

**MS2**

Problemi di salute durante il viaggio

→ Informazione sul nome di un medico o di un ospedale nelle vicinanze del luogo di soggiorno  
→ Primi pareri medici in collaborazione con medici terzi  
→ Traduzione di foglietti illustrativi di farmaci, prescrizioni mediche o perizie mediche  
→ Assunzione dei costi per l'invio di farmaci di importanza vitale (eccetto i costi per i farmaci stessi), se l'invio è autorizzato nell'ambito della legislazione internazionale sul trasferimento di farmaci

**MS3**

Decesso

→ Rimpatrio della salma al luogo di residenza

**MS4**

In situazioni d'emergenza o in caso di scomparsa

→ Spese per le operazioni di ricerca e di salvataggio per un importo massimo di CHF 20 000 per evento

**MS5**

Interruzione del viaggio di una persona assicurata a seguito di un evento assicurato a danno di una persona vicina (con persona vicina si intendono i membri della famiglia, la persona convivente, un partner registrato e i relativi figli e genitori, le persone con le quali è stato intrapreso il viaggio o le persone senza le quali il viaggio non è possibile)

→ viaggio di ritorno di tutte le persone assicurate al luogo di domicilio o ritorno temporaneo (viaggio di andata e ritorno) di una persona assicurata

**MS6**

Accompagnamento a casa di minori, se la persona assicurata non può più prendersene cura a causa di un evento assicurato, o se detti minori, per lo stesso motivo sono costretti al rientro anticipato

→ Assunzione delle spese di viaggio (treno: 1ª classe, aereo: Economy Class) e delle spese di soggiorno (hotel di livello medio con colazione) per la persona che è stata incaricata dell'accompagnamento dei minori fino a casa loro oppure per una persona incaricata dalla Basilese per il medesimo scopo

**MS7**

Annullamento del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio a causa di un guasto, un incidente o un difetto tecnico

→ viaggio di ritorno al domicilio  
→ spese aggiuntive per il viaggio  
Per evento 2000 CHF/Europa, 3000 CHF/mondo

**MS8**

Le autorità svizzere (DFAE) sconsigliano il proseguimento del viaggio a causa di eventi catastrofici (GI), sciopero o danni della natura (piene, inondazioni, uragani (vento di 75 km/h e più), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti)

→ viaggio di ritorno al domicilio

**MS9**

Furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, titoli di trasporto), a causa del quale la prosecuzione del viaggio o il ritorno a

casa in Svizzera sono temporaneamente impossibili se i nuovi documenti non possono essere rilasciati entro una scadenza utile

→ Assunzione dei costi aggiuntivi (hotel, spese di trasporto sul luogo, costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno) sempre se è stata tempestivamente informata la polizia locale competente  
Per evento CHF 1000/Europa, CHF 3000/mondo

**MS10**

Perdita di una coincidenza tra due voli di linea quando la prima compagnia aerea ne è l'unica responsabile (ritardo o annullamento del volo)

→ Assunzione dei costi aggiuntivi sostenuti per la prosecuzione del viaggio (hotel, nuova prenotazione aerea)  
Per evento CHF 2000/Europa, CHF 3000/mondo

**MS11**

Interruzione anticipata di noleggi, corsi o seminari a causa di un evento assicurato

→ costi delle prestazioni di cui non si è usufruito (senza i costi per il ritorno né i costi supplementari per il ritorno)

**MS12**

Gravi danni ai beni della persona assicurata causati da furto, incendio, acqua o danni della natura (piene, inondazioni, uragani (vento di 75 km/h e più), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti)

→ viaggio di ritorno di tutte le persone assicurate al luogo di domicilio o ritorno temporaneo (viaggio di andata e ritorno) di una persona assicurata

**Costi assicurati**

**MS13**

Per le prestazioni di cui non si può godere, nel caso in cui il viaggio dovesse essere interrotto a causa di un evento assicurato  
→ assicurazione individuale max. CHF 20 000 per evento  
→ assicurazione familiare max. CHF 40 000 per evento

**MS14**

Spese imprevedute in caso di sospensione o di interruzione del viaggio, di posticipazione del ritorno o del rimpatrio a seguito di un evento assicurato

→ assicurazione individuale max. CHF 5000 per evento  
→ assicurazione familiare max. CHF 10 000 per evento

**Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per**

**MS15**

le richieste in seguito a eventi o a affezioni, già insorti al momento dell'inizio del contratto o della prenotazione del viaggio, o in seguito a eventi o affezioni di cui la persona assicurata era già a conoscenza

**MS16**

le richieste di prestazioni in caso di sciopero o epidemia nonché attacchi/attentati terroristici, se l'organizzatore del viaggio modifica il programma o interrompe il viaggio

**MS17**

le richieste derivanti dall'indisponibilità del mezzo di trasporto, se si tratta di un veicolo privato utilizzato, durante il viaggio, dalla persona assicurata in qualità di passeggero o conducente

**MS18**

le spese dovute all'interruzione di un viaggio intrapreso malgrado le raccomandazioni contrarie delle autorità svizzere (DFAE)

**MS19**

spese per la perdita di una coincidenza aerea quando la persona assicurata è responsabile del ritardo o se la prima compagnia aerea è obbligata per motivi legali a farsi carico del danno

**MS20**

le spese causate da ritardi o dalla modifica del tragitto del mezzo di trasporto prenotato

**MS21**

le spese per prestazioni non approvate dal Servizio clientela della Basilese a causa di una chiamata d'emergenza

**MS22**

le spese per trattamenti ambulatoriali e ospedalieri

**MS23**

le spese per il viaggio di ritorno, previste nel contratto di viaggio, in caso di interruzione del viaggio (MS9)

## Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni (S15)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

**PS1**

##### Colpa grave

Per i moduli di base Incendio/danni della natura (B1), Furto (B2) e Acque (B3), la Basilese rinuncia, in caso di colpa grave, a un ricorso previsto dalla legge in caso di una negligenza grave di un evento assicurato commesso, rispettivamente rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni. Questa estensione è anche valida, fintanto che siano assicurati, per i moduli di base Responsabilità civile privata (B4) e i moduli supplementari «Rottura vetri (S4)», «Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati occasionalmente (S5)», «Responsabilità civile stabile (S6)», «Danni a cavalli presi in locazione o in prestito (S7)», «Responsabilità civile caccia (S8)», «Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero (S16)», «Casco mobilia domestica (S17)»

Per il modulo supplementare «Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati occasionalmente (S5)», la rinuncia al ricorso rispettivamente alla riduzione delle prestazioni non trova applicazione nel caso in cui il conducente abbia causato l'evento assicurato in presenza di una concentrazione d'alcool nel sangue superiore al limite ammesso dalla legge o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti

**PS2**

##### Viaggio di ritorno in caso di sinistro

Spese per il viaggio di ritorno al domicilio di tutte le persone assicurate o viaggi di ritorno temporanei (andata – ritorno) di una persona assicurata, nel caso in cui un danno grave alla proprietà di una persona assicurata, i cui luoghi d'assicurazione sono menzionati nel contratto d'assicurazione, sia stato causato da un incendio/danni della natura, furto o danni d'acqua necessitanti una presenza sul posto

Base d'indennizzo = spese effettive

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione

**PS3**

##### Sostegno psicologico dopo un incendio/danni della natura, furto con scasso/rapina

Spese per il sostegno psicologico tramite un medico o uno psicologo diplomato, dopo un sinistro incendio, danni della natura, furto con scasso o rapina assicurati

Base d'indennizzo = spese effettive

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione

**PS4**

##### Corso di autodifesa dopo una rapina

Spese per la partecipazione ad un corso di autodifesa dopo un sinistro rapina assicurato

Base d'indennizzo = spese effettive

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione

**PS5**

##### Pulizia dei locali e degli oggetti dopo un furto con scasso/rapina

Spese per la pulizia dei locali privati abitati e degli oggetti utilizzati a titolo privato al luogo d'assicurazione da un'impresa di pulizia dopo un furto con scasso o rapina assicurati (al luogo d'assicurazione), fintanto che un'altra copertura d'assicurazione non possa essere fatta valere

Base d'indennizzo = spese effettive

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione

**PS6**

##### Trasloco dopo un furto con scasso/rapina

Spese per il trasloco in un nuovo domicilio fintanto che i locali utilizzati a titolo privato al luogo d'assicurazione fino al momento del sinistro, in seguito ad un furto con scasso o rapina (al luogo d'assicurazione), non possano più essere utilizzati. Il trasloco deve aver luogo entro i 12 mesi che seguono il sinistro e in un raggio di 30 km rispetto al vecchio domicilio

Base d'indennizzo = spese effettive

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi

Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione

**PS7**

##### Installazione di misure di sicurezza meccaniche e/o elettriche dopo un furto con scasso/rapina

Partecipazione alle spese per l'installazione di misure di sicurezza meccaniche e/o elettriche al luogo d'assicurazione da un'impresa specializzata dopo un furto con scasso o rapina assicurati (al luogo d'assicurazione)

Base d'indennizzo = spese effettive

Le spese sono da giustificare tramite ricevute e giustificativi



Le prestazioni della Basilese sono limitate per evento alla somma indicata nel contratto d'assicurazione

**Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per**

**PS8**

Pretese di regresso di terzi

## Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero (S16)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

##### Validità territoriale: nel luogo di assicurazione

**CS1**

##### Home Assistance

Sono assicurati l'organizzazione degli interventi di specialisti e anche l'assunzione delle spese nel caso in cui guasti o situazioni di emergenza rendano necessarie misure immediate

La chiamata della persona assicurata al numero 00800 24 800 800 della Basilese e l'organizzazione da parte di quest'ultima delle prestazioni sono requisiti essenziali per il versamento di un'indennità

La copertura assicurativa comprende le seguenti prestazioni

- Servizio chiavi in caso di perdita o danneggiamento delle chiavi, dei codici o delle carte dei sistemi elettronici di ingresso e affini, in caso di guasti alle serrature di porte d'ingresso, porte del garage o porte finestre, quando queste non possono più essere aperte o chiuse o quando una persona assicurata si è chiusa fuori o è rimasta chiusa all'interno
- Riparazione di impianti sanitari guasti
- Riparazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione guasti nonché fornitura di eventuali apparecchi di emergenza
- Servizio di pulizia tubi in caso di condutture intasate
- Servizio di vigilanza e di sicurezza, qualora non sia più possibile chiudere in maniera provvisoria l'abitazione o l'edificio
- Rimozione di nidi di vespe, calabroni e api presenti nei locali abitati dalle persone assicurate (compresi anche balconi, terrazze, cantine, sottotetti, facciate esterne)

**CS2**

##### Servizio grandi sinistri

A seguito di un grande sinistro alla mobilia domestica assicurato tramite questo contratto risultano assicurati

- l'organizzazione e il coordinamento dei lavori necessari fino alla consegna delle chiavi
- un'indennità forfettaria pari a CHF 10 000

Si considerano grandi sinistri quei sinistri per i quali l'indennità per gli oggetti assicurati ammonta almeno al 60% del valore totale della somma d'assicurazione della mobilia domestica

##### Validità territoriale: tutto il mondo

**CS3**

##### Protezione pagamenti

L'assicurazione copre il danno patrimoniale derivante da atti illeciti provocati da terzi e a carico della persona assicurata in virtù delle disposizioni legali o contrattuali, a condizione che la banca presso cui si tiene il conto o l'istituto di emissione della carta abbiano rifiutato per iscritto di rifondere parzialmente o completamente il danno. In questo contesto la copertura assicurativa comprende

- tutte le carte di credito, bancarie, postali e le carte clienti con funzione di pagamento, emesse a nome delle persone assicurate da una banca o da un istituto di emissione in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein
- tutti i conti che le persone assicurate hanno in essere presso banche in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein

##### La copertura assicurativa si estende all'abuso

- di carte mediante prelievi da bancomat o mediante pagamento senza contanti di beni e servizi
- dei numeri di carta nelle procedure di pagamento
- nelle transazioni bancarie online, ma anche in quelle effettuate per telefono, fax o posta elettronica
- in caso di addebiti diretti e ordini di bonifico

Allo stesso modo risulta assicurato il danno patrimoniale per la merce assicurata contro truffa, perdita o danneggiamento, se tale danno si verifica nell'arco di tempo che intercorre dall'ordine alla consegna presso il cliente

**CS4**

##### Uso illecito di telefoni cellulari

È assicurato il danno patrimoniale derivante dall'uso illecito di schede SIM a seguito della rapina o del furto del telefono cellulare. In questo contesto sono assicurate le spese per telefonate, SMS, MMS, trasferimento e invio dati

**Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per**

**CS11**

##### Home Assistance

- Spese per la riparazione definitiva dei danni, qualora essa non venga effettuata in occasione degli interventi organizzati in caso di emergenza
- Nuovo acquisto di apparecchiature e impianti
- Mancanza di riscaldamento per carenza di combustibile

**CS12**

##### Protezione pagamenti

- Danni per i quali è possibile richiedere prestazioni previste da un altro contratto; la presente disposizione decade qualora il contratto contenga una clausola analoga
- Danni causati dal fatto che, prima dell'inizio della validità contrattuale dell'assicurazione, la persona assicurata ha smarrito le carte assicurate come pure dei dati di riconoscimento e di legittimazione oppure terzi si sono impossessati delle carte o sono venuti a conoscenza dei dati prima dell'inizio della validità contrattuale dell'assicurazione
- La perdita di contanti o di denaro elettronico
- Danni derivanti da atti illeciti da parte di persone che vivono in comunione domestica con il contraente
- Danni per i quali è responsabile l'azienda di trasporto incaricata

## Casco mobilia domestica (S17)

### Modulo supplementare

#### Protezione d'assicurazione

##### CM1

Mobilia domestica secondo le categorie seguenti

→ Elettrodomestici, accessori inclusi

Tutti gli elettrodomestici per uso privato, alimentati a energia elettrica (allacciamento alla rete elettrica o alimentati a batteria)

→ Attrezzature sportive, accessori inclusi

In particolare biciclette, e-bike, ciclomotori, armi da caccia o per uso sportivo, paracadute, deltaplani, parapendio, ali delta, modellini telecomandati (macchinine, navi, trenini, aeroplanini fino a un peso di 30 kg)

→ Dispositivi multimediali, accessori inclusi

In particolare impianti Hi-Fi e home cinema, televisori a schermo piatto, beamer, computer fissi e portatili (compresi tablet e notebook)

→ Oggetti di valore, accessori inclusi

Gioielli, orologi da polso/tasca, strumenti musicali, pellicce e quadri (elenco esaustivo)

→ Altri strumenti, accessori inclusi

Apparecchi acustici, videocamere, cineprese e fotocamere, binocoli e telescopi, attrezzi e tagliaerba non immatricolati e strumenti di illuminazione di qualsiasi tipo (elenco esaustivo)

Base d'indennizzo = valore a nuovo

Base d'indennizzo per cose che non vengono più utilizzate = valore attuale

#### Base di calcolo dell'indennità

##### Valore a nuovo

Nuovo acquisto o sostituzione con un oggetto di pari valore al momento del sinistro, dedotto il valore residuo della mobilia domestica danneggiata

##### Valore attuale

Valore a nuovo dedotto il deprezzamento dovuto a usura o altri motivi. I resti verranno conteggiati al valore corrente

##### Mobilia domestica danneggiata

Spese di riparazione: al massimo fino a concorrenza del valore di un nuovo acquisto; in caso di assicurazione del valore attuale, al massimo il valore attuale

#### La copertura assicurativa si estende a

##### CM2

Danneggiamento improvviso e accidentale provocato da fattori esterni

##### CM3

Danni a macchinari e apparecchi elettrici sotto tensione provocati dall'effetto dell'energia elettrica stessa, dalla sovratensione o dal surriscaldamento conseguente al sovraccarico (danni provocati dall'elettricità)

##### CM4

Gioielli, orologi da polso/tasca, strumenti musicali, pellicce e apparecchi acustici (elenco esaustivo) sono inoltre assicurati contro perdita e smarrimento

#### Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

##### CM10

Telefoni cellulari, palmari e computer portatili con schermo di dimensioni inferiori a 7 pollici/18 cm, accessori compresi; supporti di dati, supporti di dati esterni, spese per il ripristino di dati, software, stampanti, fotocopiatrici, fax e scanner con i relativi accessori

##### CM11

Veicoli a motore di ogni tipo come pure velivoli di ogni tipo con i relativi accessori e attrezzature (eccezion fatta per e-bike, ciclomotori, paracadute, deltaplani, parapendio, ali delta e modellini telecomandati)

##### CM12

Danni verificatisi mentre le cose assicurate erano in consegna a terzi per essere trasportate o in caso di cambiamento di domicilio come pure i danni derivanti dalla distruzione o dal danneggiamento durante interventi di pulizia, ripristino o restauro delle cose assicurate da parte di terzi

##### CM13

Danni provocati dall'usura come pure danni per rottura dei meccanismi e dei vetri degli orologi

##### CM14

Danni provocati dall'esposizione alla luce, da reazione chimica o influssi climatici, alterazione di colori di quadri o pellicce, danni alla vernice di strumenti musicali

##### CM15

Danni provocati da parassiti

##### CM16

Danni che rientrano nelle prestazioni di garanzia previste per legge o da contratto

##### CM17

Danni a cose che si trovano costantemente all'aperto

##### CM18

Danni a batterie non ricaricabili e alle componenti degli apparecchi che devono essere regolarmente sostituite

##### CM19

Danni provocati da incendio, eventi naturali, furto o acqua

##### CM20

Frigoriferi e congelatori, piani cottura, forni, pentole a vapore, forni a microonde, lavatrici e asciugatrici, incl. accessori che appartengono al proprietario dell'edificio anche se non sono montati stabilmente nell'edificio stesso



## Generalità

### Eventi catastrofici

**G1**

Non esiste alcuna protezione d'assicurazione per danni causati da

- eventi bellici
- violazione della neutralità
- rivoluzioni
- ribellioni
- rivolte
- disordini interni (tranne che per i danni da rottura vetri): atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti
- terremoti (vibrazioni provocate da spostamenti tettonici nella crosta terrestre)
- eruzioni vulcaniche
- cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, qualunque sia la causa
- acqua di laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa

se lo stipulante non prova che non hanno alcuna relazione con questi eventi

Restano riservate le prestazioni dei moduli supplementari Assicurazione viaggi – Spese di annullamento (SA9) e Assicurazione viaggi – Medi Service SOS (MS6).

Se una persona assicurata viene sorpresa all'estero da uno di questi eventi, viene garantita la copertura per i sinistri che si verificano e vengono segnalati nei 14 giorni dalla prima comparsa dell'evento in causa

### Persone assicurate

**G2**

#### Economia domestica/Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni/Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero

Il contraente e le persone che vivono in comunione domestica con lui

**G3**

#### Responsabilità civile privata/protezione giuridica privata/protezione giuridica circolazione/Card Protection Service/assicurazione viaggi

Secondo la convenzione convenuta, sono assicurati il contraente e la sua famiglia (assicurazione familiare) o unicamente il contraente (assicurazione individuale)

L'assicurazione familiare copre il contraente, il suo coniuge, il partner registrato o concubino, i suoi figli, i figli che gli sono stati affidati come anche le altre persone della comunità domestica, fintantoché vivono in comunione domestica con il contraente. Sono ugualmente assicurate le persone minorenni che vivono temporaneamente in comunione domestica con il contraente, p. es durante le vacanze

**G4**

#### Responsabilità civile privata/protezione giuridica privata/protezione giuridica circolazione

L'assicurazione individuale copre unicamente il contraente, tuttavia, la protezione d'assicurazione si estende anche, durante un periodo di 120 giorni alle persone che vanno a vivere in comunione domestica con il contraente (data di annuncio al controllo abitanti), a condizio-

ne che durante questo periodo l'assicurazione venga trasformata in assicurazione familiare presso la Basilese. Sono ugualmente assicurate le persone minorenni che vivono temporaneamente in comunione domestica con il contraente

**G5**

#### Responsabilità civile privata

È assicurata anche la responsabilità civile di una persona avente la custodia temporanea dei figli o degli animali del contraente

È altrettanto assicurata la responsabilità civile del personale domestico privato del contraente

**G6**

#### Responsabilità civile caccia

È assicurato il contraente e le persone che vivono in comunione domestica con lui per quanto queste siano designate nominativamente nel contratto d'assicurazione

### Validità territoriale

**G7**

#### Economia domestica

L'assicurazione è valevole ai luoghi d'assicurazione menzionati nel contratto d'assicurazione (per la rottura vetri esclusivamente per i locali utilizzati a titolo privato) e all'esterno in qualsiasi luogo di tutto il mondo, purché la mobilia domestica si trova temporaneamente e non in maniera permanente fuori casa

**G8**

#### Responsabilità civile stabile

L'assicurazione è valevole per stabili che si trovano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

**G9**

#### Altri moduli responsabilità civile

L'assicurazione è valevole per i danni e le spese di prevenzione di danni in tutto il mondo ad eccezione dell'assicurazione responsabilità civile caccia in Francia

**G10**

#### Protezione giuridica privata

Per

- diritto della responsabilità civile
- diritto penale e amministrativo
- diritti del viaggiatore

l'assicurazione è valida per i casi di sinistro in tutto il mondo

Per

- diritti del consumatore e diritto contrattuale

l'assicurazione è valida per i casi di sinistro in Europa (conforme alla definizione che segue)

Per

- diritto delle assicurazioni
- contratto di lavoro
- contratto di mandato propriamente detto
- contratto di locazione
- diritto dei pazienti
- consultazione giuridica

l'assicurazione è valida per i casi di sinistro in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

**G11**

#### Protezione giuridica stabile

L'assicurazione è valida per i casi di sinistro in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

G12

**Protezione giuridica circolazione**

L'assicurazione è valida per i casi di sinistro in Europa (conforme alla definizione che segue)

G13

**Assicurazione viaggi**

L'assicurazione è valida per i sinistri in tutto il mondo

G14

**Definizione di Europa**

La validità territoriale si estende

→ a tutti gli stati membri dell'Unione europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria

→ così come Andorra, Islanda, Principato del Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia

G15

**Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero**

Per

→ Home Assistance

→ Servizio grandi sinistri

L'assicurazione è valida nei luoghi di assicurazione indicati nel contratto di assicurazione

Per

→ Protezione pagamenti

→ Uso illecito di telefoni cellulari

L'assicurazione è valida per i casi di sinistro in tutto il mondo

**Validità temporale**

G16

**Moduli responsabilità civile**

L'assicurazione è valevole per i danni e le misure di prevenzione di danni che si verificano durante la durata contrattuale

G17

**Moduli protezione giuridica**

Sono coperti i casi di sinistro sopraggiunti durante il periodo di validità del contratto e che vengono annunciati ad Assista durante questo periodo.

È considerata come data determinante:

→ nel diritto della responsabilità civile

la data dell'avvenimento che ha provocato il danno

→ nel diritto delle assicurazioni

la data dell'avvenimento che richiama il diritto ad una prestazione nei confronti di una assicurazione, in particolare, per quanto attiene le prestazioni in relazione ad un danno corporale subito a seguito di un incidente, è la data dell'incidente a costituire la data determinante; per i casi di malattia la data determinante è quella dell'inizio dell'incapacità al lavoro

→ nel diritto dei contratti

la data della presunta o effettiva prima violazione di un obbligo contrattuale

→ nel diritto penale e penale-amministrativo

la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale

→ nel diritto delle persone, della famiglia e delle successioni

la data dell'avvenimento che provoca il bisogno d'informazioni

→ nel diritto di vicinato, diritto pubblico, diritto della proprietà e altri diritti reali

il momento in cui l'assicurato o un terzo contravviene ad un obbligo la cui violazione determina la necessità di salvaguardare gli interessi dell'assicurato

→ nel diritto della proprietà per piani

la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale o del regolamento

→ Termine di attesa

I litigi che insorgono durante i primi 3 mesi di validità della polizza assicurativa e derivanti da contratti sono esclusi dalla copertura. Il termine di attesa non si applica tuttavia nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio presso un altro assicuratore e non sussista interruzione di copertura

G18

**Altri moduli**

L'assicurazione è valevole per i danni che sopraggiungono durante la durata contrattuale

**Modifica dei premi tariffari, franchigie e limiti d'indennizzo**

G19

**Adattamento automatico della somma economia domestica**

La somma d'assicurazione economia domestica al valore totale viene adattata annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato 30 settembre). Il premio ugualmente viene adattato di conseguenza

In questo caso non vi è alcun diritto di disdetta

**Per l'insieme dei moduli**

G20

La Basilese può modificare i premi, le franchigie e le limitazioni d'indennità in caso di eventi naturali per l'inizio del nuovo anno d'assicurazione. Informa il contraente almeno 30 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione in corso

G21

Se il contraente non è d'accordo con la modifica, ha allora il diritto di disdire il contratto nella sua totalità o solamente per la parte modificata. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso

**Litigi giuridici**

G22

**Moduli protezione giuridica**

In caso di litigi derivanti dal contratto d'assicurazione, un'azione può essere intentata contro Assista Protezione giuridica SA alla sua sede o al luogo di domicilio dello stipulante in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein

G23

**Altri moduli**

In caso di litigi derivanti dal contratto d'assicurazione, un'azione può essere intentata contro la Basilese, al luogo di domicilio del contraente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, alla sede della Basilese o, a condizione che si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, nel luogo dove si trova la cosa assicurata

## Cambiamento di domicilio

**G24**

### Per l'insieme dei moduli

L'assicurazione è valevole in caso di cambiamento di domicilio in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione anche durante il trasloco nonché al nuovo domicilio. Se il domicilio viene trasferito all'estero, l'assicurazione scade alla fine dell'anno d'assicurazione oppure immediatamente su ordine del contraente

## Durata del contratto

**G25**

### Per l'insieme dei moduli

La durata è indicata nel contratto. Se al più tardi 3 mesi prima della scadenza nessuna delle parti ha ricevuto la disdetta per iscritto, esso si rinnova al termine di questa durata di volta in volta per un anno

## Obbligo di notifica

### Per l'insieme dei moduli

**G26**

In caso di reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica precontrattuale da parte dello stipulante, la Basilese può disdire il contratto in forma scritta.

Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della stessa. La disdetta entra in vigore con la ricezione da parte dello stipulante

**G27**

In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione

→ è stata influenzata dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio

→ è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica

## Obblighi di diligenza

**G28**

### Per l'insieme dei moduli

Il contraente ha l'obbligo di usare la diligenza necessaria ed in particolare di prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi coperti

## Aggravamento e diminuzione del rischio

### Per l'insieme dei moduli

**G29**

Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla conclusione del contratto, dev'essere immediatamente comunicata per iscritto alla Basilese

**G30**

In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se lo stipulante non fosse d'accordo con l'aumento dei premi, ha lo stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la

Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato in conformità di tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'espiazione del contratto

**G31**

In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto nella misura in cui il premio precedente supera il premio in base alla tariffa per il rischio modificato

## Spese

### Per l'insieme dei moduli

**G32**

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

**G33**

Se il premio non è pagato alla scadenza vengono applicate le disposizioni previste dalla legge sul contratto d'assicurazione in merito alle conseguenze della mora, per cui la copertura assicurativa è sospesa allo scadere del termine di diffida

## In caso di sinistro

### Misure d'urgenza

**S1**

#### Informazione

La Basilese dev'essere informata immediatamente al numero 00800 24 800 800. Se la chiamata dall'estero al numero 00800 24 800 800 non funziona, chiamare il +41 58 285 28 28

→ In caso di furto, avvisi immediatamente la polizia

→ In caso di perdita o danneggiamento di bagagli, bisogna far constatare e certificare la causa e l'entità del danno dall'impresa di trasporti o dall'agenzia di viaggi

**S2**

#### Limitazione dell'estensione del danno

Durante e dopo il sinistro, devono essere prese tutte le misure appropriate a salvaguardare e a salvare le cose assicurate e a limitare l'estensione del danno. Vanno osservate eventuali disposizioni della Basilese

**S3**

#### Divieto di cambiamento

L'avente diritto non è tenuto ad apportare alle cose danneggiate delle modifiche, potendo rendere difficile o addirittura impossibile la determinazione della causa del sinistro o dell'importanza del danno ad eccezione delle misure d'urgenza che permettono la diminuzione del danno o che sono d'interesse pubblico

### Determinazione e trattamento del danno

#### Modulo responsabilità civile

**S4**

In qualità di rappresentante dell'assicurato, la Basilese conduce in modo vincolante le trattative con il danneggiato

**S5**

Qualora non sia possibile intendersi con il danneggiato e viene intentato un processo, l'assicurato deve affidare la gestione del processo civile alla Basilese

**S6**

Nei confronti del danneggiato, l'assicurato stesso non è autorizzato a riconoscere delle pretese, ad effettuare pagamenti o a cedere ad un danneggiato o ad un terzo pretese derivanti da questo contratto d'assicurazione

### Moduli protezione giuridica

**S7**

La trattazione dei sinistri viene effettuata dal servizio giuridico Assista Protezione giuridica SA  
Ch. de Blandonnet 4  
1214 Vernier/Ginevra

**S8**

Assista

- decide la procedura da seguire (decisione da ricorrere ad un avvocato, di avviare un processo, ecc.)
- conduce le trattative
- ed è mandataria per rappresenta validamente l'assicurato

### Procedura arbitrale

**S9**

Quando Assista rifiuta una misura di protezione giuridica perché la considera priva di possibilità di successo, essa deve motivare senza indugio per iscritto la soluzione che propone e segnalare all'assicurato la possibilità di ricorrere ad una procedura arbitrale

**S10**

In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista in merito alla liquidazione di un caso giuridico, Assista motiva senza indugio, per iscritto, la soluzione che propone e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni, al procedimento arbitrale seguente:

L'assicurato e Assista designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un solo scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione del risultato. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero

**S11**

Se Assista rifiuta una prestazione per un provvedimento che ritiene inutile, l'assicurato può, direttamente o dopo la procedura arbitrale, a sue spese avviare le pratiche che ritiene opportune. Gli vengono rimborsate le spese nel quadro delle prestazioni assicurate se egli ha ottenuto, nel merito, un risultato più favorevole della soluzione che gli era stata proposta o derivata dalla sentenza dell'arbitro

**S12**

### Valore litigioso minimo

I casi con un valore litigioso inferiore a CHF 2000 danno diritto unicamente all'intervento extragiudiziario da parte del servizio giuridico di Assista. La presa a carico di prestazioni esterne è tuttavia garantita, se nei confronti dell'assicurato è stata intrapresa un'azione giudiziaria e la parte avversa è difesa da un avvocato

**S13**

### Libera scelta dell'avvocato

Quando l'assicurato lo richiede, egli può, dopo avere ricevuto l'autorizzazione di Assista, scegliere liberamente e conferire il mandato ad un avvocato territorialmente competente, qualora l'intervento di un avvocato si renda necessario per la difesa dei suoi interessi. L'assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Questi l'autorizza ad informare Assista sullo svolgimento del caso e a mettere a sua disposizione i documenti rilevanti del caso. Quando il ricorso ad un avvocato all'estero è necessario, egli è designato di comune accordo tra l'assicurato e Assista

**S14**

### Ripetibili o indennità giudiziarie

Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all'assicurato spettano ad Assista

**S15**

### Transazioni extragiudiziarie e giudiziarie

Delle transazioni che prevedono degli obblighi per Assista possono venir concluse soltanto con il suo accordo

### Moduli assicurazione viaggi

**S16**

### Spese di annullamento

La persona assicurata deve conferire procura alla Basilese per l'attuazione dei necessari chiarimenti. All'occorrenza sono da presentarsi alla Basilese i seguenti documenti:

- conferme delle prenotazioni
- certificati medici con diagnosi
- certificati ufficiali
- ricevute/fatture originali relative ai costi assicurati
- titoli di trasporto originali
- lettera di disdetta

### Medi Service SOS

**S17**

A seguito di una chiamata d'emergenza, la Basilese predispone tutte le misure necessarie, in particolare mette in contatto i medici di pronto soccorso della Basilese con il medico che opera sul posto e, se opportuno, viene contattato anche il medico di famiglia della persona assicurata per avviare gli interventi medici adeguati. La valutazione della natura e gravità dell'affezione spetta esclusivamente ai medici della Basilese. Sempre di competenza di questi ultimi sono le decisioni in merito all'attuazione degli interventi di soccorso menzionati al punto MSI

**S18**

L'assicurato è tenuto a presentare al Servizio clientela della Basilese i documenti necessari per determinare le prestazioni da erogare, ed è altresì tenuto a esentare dal segreto professionale i medici che lo hanno curato o esaminato

### Modulo di sicurezza Coltellino Svizzero

**S19**

### Protezione pagamenti

La perdita e il furto delle carte oppure il sospetto di un uso illecito devono essere immediatamente notificati alla banca o all'istituto di emissione della carta e deve essere inviata alla Basilese una dichiarazione scritta in cui la banca o l'istituto di emissione della carta respingono l'assunzione totale o parziale del danno

## Altri moduli

**S20**

### Obbligo d'informazione

Tutte le informazioni sull'estensione del danno devono essere comunicate alla Basilese così come tutti i dati necessari che possano giustificare la pretesa a delle prestazioni. Su richiesta della Basilese, una lista degli oggetti esistenti prima e dopo il sinistro dovrà essere stabilita, indicandone il loro valore

**S21**

### Obbligo di prova

L'ammontare e l'estensione del danno devono essere giustificati con delle ricevute o con delle pezze giustificative. La somma d'assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza, né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro

**S22**

### Constatazione del danno

Il danno è constatato sia dalle parti stesse che da un comune esperto o tramite una procedura peritale

## Moduli economia domestica

### Procedura peritale

**S23**

Ogni parte può chiedere l'applicazione della procedura peritale. Ogni parte designa un perito e quest'ultimi nominano un arbitro prima di cominciare a valutare il danno

**S24**

I periti determinano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il sinistro. Se le conclusioni divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. Le conclusioni tratte dai periti legano le parti se non viene provato che le stesse si differenziano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene questa tesi deve presentarne la prova. Ognuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro

### Danni della natura

**S25**

Secondo l'articolo 176 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS) l'indennità può essere ridotta (limitazione di garanzia 25 milioni di franchi per assicurato, 1 miliardo di franchi per evento assicurato)

**S26**

I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica

**S27**

Premessa per la copertura di un evento è che il contratto assicurativo sia in vigore al momento del verificarsi dell'evento

## Per l'insieme dei moduli

**S28**

### Violazione degli obblighi

In caso di violazione colpevole di disposizioni legali o contrattuali o di obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sul sinistro, sull'entità o la prova del danno, a meno che il contraente provi che il suo comportamento non ha avuto alcuna influenza sul sinistro, sull'entità o la prova del danno

Se un assicurato non elimina una situazione pericolosa che potrebbe causare un danno di responsabilità civile e di cui la Basilese aveva richiesto la soppressione, cessa ogni obbligo assicurativo nei suoi confronti, a meno che l'esecuzione dell'obbligo non avrebbe comunque impedito il verificarsi del danno

## Disdetta del contratto in caso di sinistro

### Per l'insieme dei moduli

**S29**

### Termine di disdetta

Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese deve versare delle prestazioni,

- il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dalla venuta a conoscenza della liquidazione del caso o del pagamento dell'indennità
- la Basilese può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità

### Scadenza della protezione d'assicurazione

**S30**

Se il contraente annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 14 giorni che la Basilese ha ricevuto la disdetta

**S31**

Se la Basilese annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 30 giorni che il contraente ha ricevuto la disdetta

**Basilese Assicurazione SA**  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800  
[servizioclientela@baloise.ch](mailto:servizioclientela@baloise.ch)